



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

***ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE***

***N. 10 del 16 Giugno 2022***

**Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Disposizioni urgenti per il trattamento delle acque reflue urbane al fine di garantire la corretta erogazione del servizio pubblico di depurazione e la tutela dei corpi idrici e delle acque marino-costiere**

*Il Dirigente Generale*

*Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente*  
previo controllo degli atti richiamati, attesta la  
regolarità tecnica e la legittimità del presente atto

*Salvatore Siviglia  
(f.to digitalmente)*



Salvatore Siviglia  
Regione Calabria  
16.06.2022 14:06:09  
GMT+00:00

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Vista** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**Visto** l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che prevede: *“Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni ... () ... Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

**Visto** l'art. 117 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che prevede: *“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

**Vista** la Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004, recante *“Statuto della Regione Calabria”*, e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 34, lettera m) dello Statuto Regionale, rubricato *“Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale”*, che riconosce, espressamente, tra i poteri del Presidente quello di adottare *“i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente”*;

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**Vista** la direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento alla parte III contenente la disciplina della tutela qualitativa dei corpi idrici superficiali e delle acque marino-costiere, del collettamento e trattamento delle acque reflue urbane, delle acque di scarico e della gestione dei fanghi di depurazione;

**Vista** la legge regionale 19 aprile 2022, n. 10 "Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente" che all'art. 3 comma 1 stabilisce: *“l'intero territorio regionale costituisce l'ambito territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 ... () ... del d.lgs. 152/2006”* e all'art. 4 comma 1 *“Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato ... () ..., previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate ... () ... dall'Autorità Idrica della Calabria (AIC) di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 (Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato) ....() ...., è istituita l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (di seguito denominata "Autorità") cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria”*;

**Visto** l'art. 17 della legge regionale 19 aprile 2022, n. 10 rubricato *“Disposizioni transitorie”*;

**Vista** la legge Regionale 24 dicembre 2001 n. 38 "Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale";

**Vista** la legge regionale 16 maggio 2013 n. 24 con la quale è stato disposto l'accorpamento, senza liquidazione, in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CoRAP, degli enti consortili di cui alla L. R. 24 dicembre 2001 n. 38;

**Visto** il D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016, è stato istituito, formalmente, il CoRAP, ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, il quale è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai preesistenti cinque consorzi provinciali per lo sviluppo industriale disciplinati dalla L.R. n. 38/2001;

**Vista** la D.G.R. n. 478 del 12.11.2021 con la quale la Giunta Regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, la liquidazione coatta amministrativa per il CoRAP;

**Visto** il D.P.G.R. n. 7 del 16 marzo 2022 con il quale è stato nominato il commissario liquidatore del CoRAP in LCA;

**Premesso** che la direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 stabilisce le norme a livello comunitario per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue, per cui occorre:

- collettare e trattare le acque reflue in insediamenti urbani con una popolazione di almeno 2.000 abitanti, ed effettuare un trattamento secondario sulle acque reflue raccolte;
- effettuare un trattamento più avanzato in insediamenti urbani con popolazione superiore ai 10.000 abitanti situati in specifiche aree sensibili;

- verificare che gli impianti di trattamento siano adeguatamente mantenuti in modo da garantire prestazioni sufficienti e che possano operare in tutte le normali condizioni climatiche;
- adottare misure per limitare l'inquinamento delle acque recipienti provenienti da tracimazioni di acque meteoriche in situazioni estreme, come in caso di piogge insolitamente abbondanti;
- monitorare le prestazioni degli impianti di trattamento e delle acque recipienti;
- assicurare la corretta gestione dei fanghi di depurazione e monitorare le attività di smaltimento e/o di eventuale riutilizzo;

**Rilevato** che la Regione Calabria, nel settore della depurazione, ha a suo carico le seguenti procedure di infrazione comunitaria per violazioni della Direttiva 91/271/CEE:

- procedura di infrazione n. 2004/2034 - Causa C 251/17 ex Causa C 565/10: la Commissione Europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE per violazione degli artt. 3, 4 e 10 della direttiva 91/271 sul trattamento delle acque reflue urbane.); la Calabria contemplava inizialmente n. 22 agglomerati, superiori a 15.000 abitanti equivalenti che, in seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea - Sentenza del 19 luglio 2012 - sono stati ridotti a n. 18, dei quali 13 condannati al pagamento delle sanzioni pecuniarie con la sentenza del 31 maggio 2018;
- procedura di infrazione n. 2014/2059: la Commissione Europea ha avviato la causa presso la Corte di Giustizia Europea, che ricompredeva n. 130 comuni calabresi con popolazione compresa tra i 2.000 e i 15.000 abitanti equivalenti, deferiti per violazione degli artt. 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CEE; con sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 6 ottobre 2021 sono stati ridotti a 58;
- procedura di infrazione n. 2017/2181: la Commissione Europea ha contestato n. 48 agglomerati nel territorio della Regione Calabria con popolazione compresa tra i 2.000 e i 15.000 abitanti equivalenti per violazione degli articoli 3, 4, 5, 10 e 15 della direttiva 91/271/CEE;

**Premesso** altresì che

- l'art. 141 comma 2 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che *"Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie ... () ..."*;
- ai Comuni spetta la funzione amministrativa relativa all'organizzazione del servizio idrico integrato, che viene esercitata attraverso l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale;
- la legge regionale n. 10 del 19 aprile 2002 ha previsto la soppressione dell'Autorità idrica della Calabria, ente di governo di cui di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18, e ha istituito la l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (di seguito denominata "Autorità") cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria;
- all'ente di governo sono assegnate le funzioni di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis del d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011, ossia le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato per come definito dall'art. 141 comma 2 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- nelle more della costituzione degli organi dell'Autorità di cui alla l.r. 10/2022, con il DPGR n. 13 del 22 aprile 2022 è stato nominato un commissario straordinario ai sensi dell'art. 17 "Disposizioni transitorie" della citata legge;

**Preso atto** che il ritardo nell'attuazione dei compiti e delle funzioni già assegnate all'ente di governo di cui alla l.r. 18/2017, con particolare riferimento all'affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico d'ambito, ha determinato il protrarsi della frammentazione del servizio per cui, sono i Comuni, *uti singuli* e talvolta in forma associata, a organizzare la fase del ciclo relativa al collettamento e trattamento delle acque reflue urbane ricorrendo per lo più a soggetti terzi cui è affidato il servizio pubblico di gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue presenti nei rispettivi territori comunali;

**Considerato** che

- le attività di collettamento e di depurazione delle acque reflue necessitano l'applicazione di un rigoroso sistema di controlli e di verifiche per monitorare la corretta funzionalità degli impianti di sollevamento, delle sezioni impiantistiche deputate ai trattamenti primari, secondari e terziari, il controllo di tutti gli scarichi per assicurarne la conformità ai limiti tabellari stabiliti dalla legge in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e delle acque marino costiere, nonché una corretta gestione dei fanghi di depurazione;
- i Comuni e i gestori/concessionari del servizio pubblico, ciascuno per la parte di propria responsabilità e competenza, hanno l'obbligo di garantire la continuità del servizio e di mettere in

campo un programma di manutenzioni e interventi per assicurare la funzionalità delle infrastrutture fognarie e depurative, a tutela della salute umana e dell'ambiente e in ottemperanza alle norme del diritto comunitario;

**Considerato che**

- la Regione Calabria tra il 18/01 e il 10/06 u.s., ha condotto un'indagine conoscitiva nell'area marino costiera tirrenica calabrese compresa tra Tortora e Nicotera, con l'effettuazione di sopralluoghi congiunti tra Regione, ARPACal e Amministrazioni Provinciali presso alcuni impianti di proprietà comunale che effettuano il trattamento delle acque reflue urbane;
- l'indagine ha riguardato la gestione dei fanghi di depurazione, i cui esiti hanno portato all'emanazione dell'O.P.G.R. n. 9 del 17 marzo 2022, ed è proseguita con la rilevazione delle caratteristiche di funzionalità degli impianti, con particolare riguardo alle sezioni impiantistiche che operano i trattamenti sulle acque reflue e allo stato di funzionamento delle stazioni di sollevamento del refluo collettato;

**Preso atto** dell'esito dell'indagine condotta, in atti al Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente;

**Preso atto** altresì della collaborazione istituzionale avviata con la Prefettura di Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia, la Procura della Repubblica di Lamezia Terme, Paola e Vibo Valentia, la Legione dei Carabinieri Calabria, il Comando Regionale della Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro e di Vibo Valentia, concretizzatasi nell'incontro del 14 giugno u.s., finalizzato a rafforzare l'integrazione delle attività sinora messe in campo e a garantire un flusso informativo costante per conseguire i risultati e gli obiettivi di propria competenza;

**Rilevato che**

- per gli impianti dei Comuni di San Lucido, Ricadi, Fuscaldo, Pizzo, Tropea, San Nicola Arcella, Belvedere Marittimo, Guardia Piemontese, Sangineto, Belmonte Calabro, Parghelia, Zambrone e Briatico, è stato accertato il mal funzionamento di sezioni impiantistiche deputate alla depurazione delle acque reflue con la conseguente compromissione del processo di trattamento e con conseguente pericolo per la salute umana e per l'ambiente;
- per l'impianto di Nocera Terinese, a servizio dei Comuni di Nocera Terinese, Amantea e Belmonte Calabro, attualmente sottoposto a sequestro da parte dell'A.G., sono state rilevate criticità gestionali foriere di compromissioni per l'ambiente e la salute pubblica;

**Valutato che**

- per i sopra elencati impianti di depurazione le criticità gestionali individuate determinano la necessità di un intervento immediato e tempestivo in termini di sostituzione dei soggetti ordinariamente competenti al fine di garantirne la corretta gestione, in conformità alle buone tecniche e all'applicazione conforme della disciplina sul collettamento e il trattamento delle acque reflue;
- lo stato dei luoghi, originato dalla inadempiente gestione delle infrastrutture fognarie e depurative, impone il predetto intervento immediato, onde rimuovere l'attuale pericolo per la salute pubblica e ingenti danni all'ambiente, potendo comportare una potenziale catastrofe sanitaria che occorre in tutti i modi prevenire;

**Ritenuto** che per la tutela della salute pubblica occorre procedere con urgenza a ripristinare le normali condizioni di funzionamento degli impianti di Nocera Terinese, San Lucido, Ricadi, Fuscaldo, Pizzo, Tropea, San Nicola Arcella, Belvedere Marittimo, Guardia Piemontese, Sangineto, Belmonte Calabro, Parghelia, Zambrone e Briatico oggetto dell'indagine, mettendone in atto la corretta gestione, in relazione alle buone pratiche applicabili a garanzia della salute umana e dell'ambiente;

**Rilevato** che il servizio pubblico essenziale della depurazione delle acque reflue urbane nel territorio regionale non può essere in alcun modo interrotto, a tutela della salute pubblica, nonché per i caratteri di universalità e di non escludibilità;

**Rilevato** che la eccezionale situazione di pericolo per la salute pubblica non è diversamente fronteggiabile se non attraverso l'adozione di misure di carattere straordinario e derogatorio del vigente riparto delle competenze amministrative in materia;

**Considerato** che il CoRAP, tra l'altro, gestisce direttamente o tramite rapporti convenzionali impianti di trattamento delle acque reflue degli insediamenti produttivi presenti negli agglomerati industriali di Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia, Piano Lago – Mangone, Corigliano – Schiavonea, Lamezia Terme e Campo Calabro, nonché dei reflui civili di Comuni limitrofi alle aree industriali e che pertanto possiede le conoscenze e competenze necessarie allo svolgimento delle attività nel settore della depurazione;

**Ritenuto**, al fine di scongiurare l'insorgenza di situazioni di pericolo per la salute umana e per l'ambiente, di individuare il CoRAP per sovraintendere alle attività gestionali dei soggetti concessionari degli impianti di Nocera Terinese, San Lucido, Ricadi, Fuscaldo, Pizzo, Tropea, San Nicola Arcella, Belvedere Marittimo, Guardia Piemontese, Sanginetto, Belmonte Calabro, Parghelia, Zambrone e Briatico, con il compito di vigilare sul regolare svolgimento delle attività finalizzate alla corretta depurazione delle acque reflue e, in via d'urgenza, valutato il persistere dell'inadempimento, di predisporre e attuare gli interventi per assicurare l'ottimale funzionamento delle sezioni impiantistiche deputate alla depurazione dei sopra elencati impianti, nonché attivare le occorrenti iniziative acquisitive dei dispositivi all'uopo necessari;

**Rilevato** altresì che nel corso di specifiche campagne conoscitive è emersa una situazione di particolare gravità in alcuni corpi idrici superficiali che insistono nell'area costiera oggetto d'indagine, per la presenza di rifiuti abbandonati e dispersi nelle aree di pertinenza dei corsi d'acqua, in grado di recare danno all'ambiente e alla salute umana, nonché di minare lo stato qualitativo delle acque marino-costiere prospicienti la foce;

**Ritenuto** di dovere prevedere misure per la rimozione dei rifiuti dispersi e abbandonati nelle aree di pertinenza dei corpi idrici del tratto di costa oggetto d'indagine, prevedendone altresì la loro corretta gestione attraverso l'avvio a trattamento/smaltimento in idonei impianti, a salvaguardia della salute umana, dell'ambiente e della qualità delle acque marino costiere prospicienti la foce;

**Evidenziata:**

- la proporzionalità del provvedimento, essendo la presente ordinanza resasi necessaria per fronteggiare situazioni a tutela di un bene costituzionalmente garantito ed espressamente tutelato all'art.32 della Carta Costituzionale;
- l'urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della salute pubblica;
- l'universalità del servizio pubblico essenziale relativo alla depurazione delle acque reflue urbane che non può essere in alcun modo interrotto, quale servizio primario ed essenziale;
- la necessità di prevedere il recupero degli oneri conseguenti al presente provvedimento, a rispettivo carico dei comuni interessati, in quanto competenti all'organizzazione del servizio di depurazione;

**Visti**

- l'articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
- l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

**ORDINA**

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di igiene e sanità pubblica, a far data dall'emanazione della presente ordinanza e sino al 30 settembre 2022:

1. Al Consorzio regionale per le attività produttive CoRAP di:
  - a) sovraintendere alle attività gestionali dei soggetti concessionari degli impianti di Nocera Terinese (CZ), San Lucido (CS), Ricadi (VV), Fuscaldo (CS), Pizzo (VV), Tropea (VV), San Nicola Arcella (CS), Belvedere Marittimo (CS), Guardia Piemontese (CS), Sanginetto (CS), Belmonte Calabro (CS), Parghelia (VV), Zambrone (VV) e Briatico (VV);
  - b) predisporre ed attuare, in termini di somma urgenza, valutato il persistere dell'inadempimento, gli occorrenti interventi per assicurare l'ottimale funzionamento delle sezioni impiantistiche deputate alla depurazione dei sopra elencati impianti;
  - c) assicurare, anche tramite il conferimento di incarichi professionali, il supporto tecnico operativo necessario ad effettuare le attività di cui ai punti a) e b);
  - d) attivare le occorrenti iniziative acquisitive dei dispositivi necessari per il corretto funzionamento degli impianti, utilizzando le procedure negoziate previste a normativa vigente nella ricorrenza dei presupposti di assoluta urgenza, nonché quelle acceleratorie di cui al decreto legge n.76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120/2020 così come modificate dall'art 51 del decreto legge n. 77/2021 convertito dalla legge n.108/2021;
  - e) notiziare senza ritardo l'Autorità giudiziaria di eventuali fatti di possibile rilevanza penale, nonché la magistratura contabile rispetto a condotte causative di possibili danni erariali.

2. In relazione ad eventuali provvedimenti cautelari reali, adottati dall'autorità giudiziaria competente, il CoRAP è autorizzato ad instare per il dissequestro con prescrizioni ex art. 85 delle norme di attuazione coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
3. Agli enti pubblici concedenti e ai concessionari, di ottemperare alle disposizioni del CoRAP impartite in adempimento alla presente ordinanza in quanto cogenti, indifferibili e urgenti e aventi carattere di normazione;
4. Al Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente di definire gli interventi prioritari da attuarsi per la sistemazione degli impianti e per la rimozione dei rifiuti dispersi e abbandonati nelle aree di pertinenza dei corpi idrici del tratto di costa oggetto d'indagine, prevedendone altresì la loro corretta gestione attraverso l'avvio a trattamento/smaltimento in idonei impianti, a salvaguardia della salute umana, dell'ambiente e della qualità delle acque marino costiere prospicienti la foce;
5. All'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di fornire il supporto tecnico e operativo al Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente per l'attuazione degli interventi di cui al precedente punto 4;
6. ai Dirigenti Generali del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, Programmazione Unitaria, Economie e Finanze di adottare le occorrenti iniziative finalizzate a definire la copertura finanziaria degli interventi di competenza del CoRAP sulla base di quanto previsto al punto 1 della presente ordinanza, nonché di quelli previsti al punto 4;

#### **DISPONE**

- Di demandare al competente Dipartimento Territorio e Tutela dell'ambiente gli accertamenti per definire gli eventuali inadempimenti sia dei soggetti concedenti che dei concessionari nonché delle amministrazioni competenti, all'esito dei quali la Regione provvederà ad assumere le iniziative volte al recupero delle spese sostenute per far fronte alle situazioni emergenziali, in danno del soggetto risultato inadempiente;
- Di trasmettere la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministero della Transizione Ecologica - Direzione per la transizione ecologica e gli investimenti verdi, alla Prefettura di Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia, alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, Paola e Vibo Valentia, alla Legione dei Carabinieri Calabria, al Comando Regionale della Guardia di Finanza, alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro e di Vibo Valentia, all'ARPACal, alla Provincia di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia, ai Comuni interessati, ai Gestori, al Commissario straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche, al CoRAP, al Dipartimenti regionali Territorio e Tutela dell'Ambiente, Programmazione Unitaria ed Economie e Finanze;
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni;
- La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Calabria.

Roberto Occhiuto



ROBERTO  
OCCHIUTO  
Regione  
Calabria  
16.06.2022  
16:22:37  
GMT+01:00